



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2023, proposto da “Pome” S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Monte ed Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonello Frasca in Roma, via Bocca di Leone;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

ex artt. 31, comma 2 e 117 c.p.a., del silenzio – inadempimento di Roma Capitale – Municipio Roma VII (ex Municipi IX e X) sull'istanza avente ad oggetto “Presentazione segnalazione certificata di inizio attività in via Tuscolana n° 638”, ricevuta al prot. n. CI 2022/181359 del 22 settembre 2022
e per la condanna

della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di provvedere sulla medesima istanza e di concludere il relativo procedimento;

nonché per la nomina di un commissario *ad acta* ex art. 117, comma 3 c.p.a.

ove occorrer possa, per l'annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare

a) del silenzio - rigetto di Roma Capitale – Municipio Roma VII (ex Municipi IX e X) sull'istanza avente ad oggetto “*Presentazione segnalazione certificata di inizio attività in via Tuscolana n° 638*”, ricevuta al prot. n. CI 2022/181359 del 22 settembre 2022;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la memoria depositata in giudizio il 31.3.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- Con ricorso introdotto nelle forme del rito disciplinato dagli artt. 31, commi 1,2, e 3 e 117 c.p.a., la società ricorrente si doleva del silenzio asseritamente mantenuto da Roma Capitale in ordine alla propria SCIA presentata, ai sensi dell'art. 37, comma 4, al competente municipio capitolino il 22.9.2022 e mai evasa formalmente dall'amministrazione.

Ella premetteva di condurre in locazione il locale sito in via Tuscolana n. 638 in Roma ove viene esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Con determinazione dirigenziale n. 1289 del 18.5.2022 (notificata il successivo 25 maggio), il Municipio VII di Roma Capitale, acclarata l'effettuazione di interventi di ristrutturazione edilizia in asserita assenza di titolo abilitativo, intimava alla ricorrente di provvedere alla rimozione delle opere in questione pena, in caso di persistente inottemperanza, la demolizione d'ufficio delle medesime con spese a carico dei trasgressori.

La suddetta intimazione, a dire della ricorrente, sarebbe stata sprovvista dell'indicazione del termine per provvedere e, in riscontro ad essa, la società in parola, il 29.7.2022, presentava istanza di riesame con allegate controdeduzioni e documentazione a sostegno, alle quali forniva riscontro l'amministrazione con nota dell'8.8.2022 che dichiarava non accoglibile la richiesta in parola, ad eccezione delle osservazioni concernenti il punto v) della determinazione dirigenziale n. 1289/2022 (afferente la realizzazione, in presunta assenza di titolo, di un "*manufatto coperto in alluminio e vetri posto in corrispondenza della porta di ingresso al locale delle dimensioni di ml. 1,30 x ml. 1,30 munito di porta, insistente nella corte esterna, in ampliamento SUL del fabbricato principale*"), per il quale il Municipio VII prendeva atto dell'avvenuta presentazione di CILA prot. n. CI2022/48021 – e successiva comunicazione di fine lavori – attestante la rimozione dell'abuso.

Le vicende successive vedevano la Polizia Locale di Roma Capitale compiere un sopralluogo sui locali interessati dalla vicenda in questione il 18.8.2022 e, constatata la persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito il 18 maggio precedente, l'ufficio tecnico municipale adottare l'8.9.2022 la determinazione dirigenziale rep. CI/2218/2022 con la quale, rilevata la mancata rimozione degli abusi, ne veniva disposta la rimozione d'ufficio.

Il 22.9.2022 però – precedentemente all’emanazione del provvedimento di demolizione in danno – la società ricorrente aveva presentato una SCIA ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 al fine di procedere alla regolarizzazione postuma delle opere contestate ai punti 1), 3) 4) e 6) di cui all’ordine di demolizione n. CI/1289 del 18.5.2022 mentre, con nota del 22.10.2022 – formulata in riscontro al provvedimento di demolizione d’ufficio dell’8.9.2022 – la ricorrente informava di aver proceduto a rimuovere le opere di cui ai punti 2) e 7) dell’ordine ripristinatorio mentre, relativamente all’opera di cui al punto 6), la rimozione della stessa era stata acclarata dall’amministrazione medesima nella parte motiva del provvedimento di rimozione in danno.

Tuttavia, affermava la ricorrente che la SCIA *ex* art. 37, comma 4, presentata il 22.9.2022 rimaneva priva di riscontro e, al fine di acclarare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione sulla medesima, proponeva il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di doglianza.

Con il primo essa censurava – da un lato – la violazione delle norme che impongono all’amministrazione pubblica di concludere i procedimenti avviati ad istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso (artt. 2, 19 e 19-bis della l. n. 241/1990, art. 37 d.P.R. n. 380/2001, art. 22 L.R. Lazio n. 15/2008) e – dall’altro – sosteneva la sussumibilità delle opere in questione nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 assentibili con SCIA ai sensi dell’art. 22 del medesimo d.P.R., di talché ne desumeva la condonabilità per mezzo della procedura di SCIA in conformità disciplinata dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.

Con il secondo motivo la ricorrente adduceva, a sostegno della domanda – formulata in subordine – di annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla SCIA *ex* art. 37 presentata il 22.9.2022, i medesimi argomenti già avanzati col primo mezzo di gravame, deducendo, inoltre, anche la contrarietà del diniego di SCIA in

conformità asseritamente formatosi agli art. 44, 45 e 46 delle NTA di PRG vigente di Roma Capitale sostenendo, in estrema sintesi, che le norme tecniche invocate permetterebbero la realizzazione, sugli immobili (quale quello di specie) ricadenti nei tessuti della Città consolidata T1, sui quali non insistano vincoli e non inclusi in Carta per la qualità, la realizzazione di interventi anche con un incremento massimo di SUL del 10 per cento a parità di volume fuori terra.

E tale sarebbe il caso di specie in quanto:

- l'area su cui sorge l'immobile sarebbe priva di vincoli paesaggistici;
- non ricadrebbe nel novero degli immobili ricompresi in Carta per la qualità;
- non rientrerebbe in zone soggette a tutela a norma delle fonti statali e regionali istitutive di parchi e aree protette;
- non sarebbe sottoposta a vincoli di altro genere, quali quelli idraulici ed idrogeologici.

Il ricorso si corredeva dell'istanza di nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione evocata in giudizio nella definizione della SCIA in sanatoria del 22.9.2022 e, infine, con la formulazione di domanda di tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., adducendo il gravissimo pregiudizio che l'attività di ristorazione svolta nel locale subirebbe dall'esecuzione coattiva del provvedimento sanzionatorio edilizio conseguente al mancato riscontro dell'istanza di SCIA in conformità;

- Si costituiva in giudizio Roma Capitale la quale, premettendo la ricostruzione del silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di SCIA presentate ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 22 L.R. n. 15/2008 nei termini di provvedimento espresso di diniego, contestava nel merito la fondatezza del ricorso ritenendo le opere compiute dalla ricorrente come afferenti ad interventi di ristrutturazione edilizia c.d. "pesante", come tali necessitanti di titolo abilitativo espresso non surrogabile da SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n.

380/2001 ma, al più, sanabile attraverso la procedura di accertamento di conformità disciplinata dall'art. 36 del medesimo testo unico, con conseguente inappropriata della SCIA presentata il 22.9.2022.

Ancora, l'amministrazione resistente contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.

Infine, con memoria di replica del 31.3.2023, la società ricorrente eccepiva, in primo luogo, la tardività dei documenti e della memoria difensiva depositate in giudizio da Roma Capitale, in quanto il deposito sarebbe avvenuto oltre le ore 12.00, rispettivamente, del ventesimo e del quindicesimo giorno antecedente alla camera di consiglio fissata per la trattazione del presente gravame e ne chiedeva, conseguentemente, lo stralcio.

In secondo luogo, la "Pome" s.r.l. instava per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nelle more l'amministrazione resistente emanato il provvedimento (avente data e protocollo non conosciuti) con cui sarebbero stati annullati, ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, gli effetti della SCIA in conformità del 22.9.2022, insistendo, però, per la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali;

- Alla camera di consiglio del 12.4.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Ritenuto che:

- Preliminarmente, va respinta l'eccezione di tardività della documentazione e della memoria difensiva prodotte da Roma Capitale.

Infatti, vero è che entrambi i depositi sono avvenuti oltre le ore 12, del 22 e del 27 marzo 2023, tuttavia i termini dimidiati di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a. appaiono pienamente rispettati giacché, tenendo presente la data prevista per l'udienza camerale di discussione del ricorso (12.4.2023), essi venivano a scadere, rispettivamente, il 23 ed il 28 marzo 2023.

Di talché, la relativa eccezione è infondata;

- Per il resto, avendo la parte ricorrente dedotto la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame nel merito, al Collegio non resta altro che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. giacché *“Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso”* (così Cons. St., sez. II, n. 120 del 4.1.2023);

- Quanto alla statuizione concernente le spese, premesso che la declaratoria in rito di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse non fa venir meno l'obbligo del giudice di determinarsi in ordine alle spese di giudizio (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7816 dell'8.9.2022) e che tale è anche l'interesse di parte ricorrente – la quale ha insistito nell'invocare una pronuncia in senso a sé favorevole su questo aspetto della controversia– non può, quindi, il Collegio esimersi dal giudicare su detta questione, in merito alla quale non si può accedere alla richiesta, formulata dalla *“Pomé”* s.r.l., di veder condannata l'amministrazione resistente.

Viceversa, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono gravare sulla ricorrente, tenuto conto che l'art. 22, comma 4 della L.R. Lazio n. 15/2008 parifica, quanto agli effetti del silenzio serbato dall'amministrazione, le istanze di permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36, d.P.R. n.380/2001, con le SCIA in sanatoria presentate ai sensi dell'art. 37 del medesimo testo unico, con la conseguenza, quindi, che la mancata adozione

di un provvedimento espresso è da qualificarsi alla stregua di rigetto tacito dell'istanza di sanatoria necessitante di impugnazione tempestivamente proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a., e non è questo il caso della presente azione, attivata il 20.2.2023, ossia ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente, in specie, a partire dal 21.11.2022;

- Pertanto, ne consegue che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente ed in favore di Roma Capitale, secondo la misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, spese a carico della parte ricorrente ed a favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO